



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 6 luglio 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Modena
Via Emilia Est n. 25
41121 Modena**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 119/2021 – Sorte delle schede elettorali votate per corrispondenza in occasione della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori originariamente fissata per il 5 e 6 novembre 2020, poi annullata a seguito della sentenza TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 7916 del 22/06/2021) è stato richiesto se le schede elettorali votate per corrispondenza in occasione della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori del 5 e 6 novembre 2020 debbano essere restituite all'iscritto che ha espresso quella tipologia di voto ovvero conservate presso l'Ordine.

In via preliminare si osserva che:

- in base sia al regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 allora vigente (art. 13, comma 5¹), poi annullato dalla sentenza TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021, sia in base a quello approvato in data 1° giugno 2021 (art. 14, comma 5² e art. 15³), le buste contenenti il voto per corrispondenza - sui cui lembi, a garanzia dell'integrità, deve essere apposta la firma del soggetto che ha ricevuto il voto ed il bollo dell'Ordine o il sigillo del Notaio, il numero progressivo e la firma dell'elettore - devono essere consegnate al Consigliere Segretario o al Notaio, i quali le custodiscono sotto la propria responsabilità fino alla successiva consegna al Presidente del seggio che le custodisce presso l'Ordine.

¹ Art. 13: 5. Il Consigliere Segretario o il Notaio custodiscono, sotto la propria responsabilità, le buste ricevute e all'atto di apertura delle operazioni di voto le consegnano al Presidente dell'assemblea, il quale ne dà atto nel verbale unitamente all'elenco di cui sopra.

² Art. 14: 5. Il Consigliere Segretario o il Notaio custodiscono, sotto la propria responsabilità, le buste ricevute contenenti le schede votate.

³ Art. 15: 1. Il giorno della costituzione del seggio elettorale ai sensi dell'articolo 13, il Consigliere Segretario e i Notai consegnano al Presidente del seggio elettorale l'elenco degli iscritti e le schede votate per corrispondenza. Delle operazioni di consegna si redige processo verbale a cura del Segretario del seggio. Il termine di consegna delle schede votate per corrispondenza di cui al presente comma è perentorio.
2. Il Presidente del seggio cancella dall'elenco degli aventi diritto al voto i nominativi degli elettori che hanno espresso il voto per corrispondenza.
3. Il Presidente del seggio e uno scrutatore appongono la loro firma sulle buste contenenti le schede votate per corrispondenza. Le buste sono inserite in un plico sigillato sui cui lembi di chiusura sono apposte le firme dei componenti del seggio. Il plico è custodito presso la sede dell'Ordine a cura del Consigliere Segretario e ritirato dal Presidente del seggio all'apertura dell'assemblea elettorale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

- in base sia al regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei revisori approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020 (art. 11, comma 13⁴) sia in base a quello approvato in data 1° giugno 2021 (art. 21, comma 8⁵), successivamente al completamento delle operazioni di scrutinio dei voti le schede utilizzate devono essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, da depositarsi e conservarsi presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine

Considerato che quelle operazioni di voto non sono state completate per via degli effetti della nota sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021, che ha impedito sia la trasposizione delle schede votate per corrispondenza nell'urna elettorale e sia lo scrutinio, l'onere di custodia delle buste sigillate e siglate non può dirsi venuto meno, dovendo essere sempre garantita la segretezza del voto espresso.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che le schede votate per corrispondenza debbano essere conservate presso l'Ordine fino all'elezione del prossimo Consiglio dell'Ordine. Il nuovo Consiglio dell'Ordine, successivamente al suo insediamento, avrà cura di eliminare le schede votate per corrispondenza nell'ottobre 2020, adottando modalità che garantiscano la segretezza dei voti espressi e procedendo alla redazione di processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani



⁴ Comma 13: Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine.

⁵ Comma 8: Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine.